

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL PROGETTO “FAMILINK EGF”

### *Tra le Parti*

**Fondazione Bruno Kessler** (di seguito **FBK**) con sede legale in Trento, via Santa Croce, n. 77 – C.F. e P.IVA 02003000227, nella persona dell’ing. Paolo Traverso, nato a Novi Ligure (AL) il giorno 8 giugno 1960, Direttore del Centro per le Tecnologie dell’Informazione (ICT) della Fondazione, autorizzato giusta procura autenticata dal Notaio dott. Paolo Piccoli di Trento in data 2 marzo 2012, rep. n. 36.680 / atto n. 13.167 registrata a Trento il giorno 6 marzo 2012 al n. 2899, S. 1T

e

**TELECOM ITALIA S.p.A.** (di seguito **TELECOM**), Sede legale: via G. Negri 1 - 20123 Milano - Sede secondaria e Direzione Generale: Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma, Cod. Fisc. / P. IVA e Iscriz. al Reg. delle Imp. di Milano: 00488410010 - Iscriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. € 10.723.391.861,60, Casella PEC: telecomitalia@pæ.telecomitalia.it, rappresentata dalla Dr.ssa Lucy Lombardi, munita dei necessari poteri;

e

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI** (di seguito **AGENZIA**) con sede legale in Trento, P.zza Dante, n. 15 – C.F. e P.IVA 00337460224 rappresentata dal dott. Luciano Malfer, Dirigente Generale;

di seguito congiuntamente le “Parti”.

### *Premesso che*

- Telecom ed FBK hanno prima d’ora avviato congiuntamente una sperimentazione denominata “Mobile Territorial Lab” nell’ambito della quale hanno progettato e sviluppato una applicazione proprietaria per smarphone Android chiamata “**Familink**” che permette di condividere informazioni sulle opportunità presenti sul territorio alle famiglie con figli piccoli.
- L’Agenzia per la famiglia ha sviluppato il marchio “Family in Trentino” e definisce e cura le politiche e gli interventi a sostegno della famiglia e della natalità.
- Telecom è primaria azienda che offre prodotti e servizi innovativi nel mondo delle telecomunicazioni.
- FBK, tramite il proprio Centro “Information Technologies”, possiede conoscenze e competenze nell’ambito dello studio dell’interazione/interfacciamento tra utente e servizi/applicazioni ICT (human computer interaction).
- E’ interesse dell’Agenzia per la famiglia valutare le policy per le famiglie, ricevere feedback dagli utenti sul gradimento dei servizi del territorio messi a loro disposizione, rafforzare la rete di rapporti tra le famiglie, la coesione sociale e i rapporti tra le famiglie e le associazioni.
- E’ interesse comune delle Parti avviare una nuova sperimentazione (la “Sperimentazione”, come di seguito definita) basata sull’Infrastruttura tecnologica realizzata da Telecom ed FBK nell’ambito del/la progetto/collaborazione “Mobile Territorial Lab“, per realizzare una

applicazione, denominata FAMILINK\_EGF, idonea a permettere la condivisione di informazioni relative alle opportunità per le famiglie sul territorio, quale estensione e ulteriore sviluppo dell'applicazione Familink. L'applicazione Familink EGF consentirà le nuove funzionalità, come congiuntamente definite tra le Parti, e sarà testata con il coinvolgimento delle famiglie sul territorio Trentino.

- La Sperimentazione coinvolgerà utenti esterni come meglio regolato nel proseguo del presente Accordo.
- le Parti intendono con il presente Accordo di Collaborazione (nel seguito: "Accordo") disciplinare le modalità di esecuzione della presente Sperimentazione nonché l'utilizzo dei risultati e delle reciproche tecnologie preesistenti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue, posto che dette premesse, insieme agli Allegati all'Accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo.

### ***Art. 1 - Oggetto***

E' interesse delle Parti avviare una sperimentazione congiunta denominata "FAMILINK\_EGF" (nel seguito indicata come "Sperimentazione"), che attraverso la realizzazione di una applicazione denominata FAMILINK\_EGF - quale estensione dell'applicazione Familink – mediante lo sviluppo di nuove funzionalità definite tra le parti e sviluppata congiuntamente da Telecom e FBK, venga testata dalle famiglie sul territorio Trentino e sia finalizzata a permettere la condivisione di informazioni relative alle opportunità per le famiglie sul territorio, a valutare le policy per le famiglie messe a disposizione dall'Agenzia e a ricevere feedback dagli utenti sul gradimento dei servizi del territorio messi a loro disposizione.

TELECOM ed FBK sosterranno i costi relativi alle attività da esse svolte, senza avere quindi nulla a pretendere ciascuna dalle altre parti. Non è, invece, previsto alcun costo a carico dell' AGENZIA.

### ***Art. 2 – Modalità di svolgimento della Sperimentazione***

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, Telecom trasmetterà all'Agenzia il link tramite il quale si può scaricare l'applicazione Familink EGF e accedere alla Sperimentazione. L'Agenzia a sua volta trasmetterà il link alle associazioni familiari che operano sul territorio trentino le quali provvederanno a veicolare via email ai loro associati (Utenti) tale link.

Per poter partecipare alla Sperimentazione, gli Utenti interessati dovranno accedere al link, scaricare l'applicazione e sottoscrivere per accettazione le "Condizioni di Adesione" (Allegato 1 al presente Accordo), documento che disciplinerà le modalità di partecipazione alla Sperimentazione di ogni singolo Utente e dichiarare di aver preso visione dell'informativa Privacy ,

### ***Art. 3 – Attività della Sperimentazione a carico Telecom***

Telecom si farà carico delle seguenti attività:

- Mettere a disposizione l'infrastruttura e il software necessario per l'utilizzo e la fornitura, al meglio delle proprie capacità, dell'applicazione FAMILINK\_EGF durante tutto il periodo della sperimentazione.

- Contribuire alla progettazione e allo sviluppo delle funzionalità concordate con i partners e descritte nell'Allegato Tecnico di cui al presente Accordo.
- Garantire per 2 mesi l'esercizio del servizio dopo il termine della Sperimentazione anche in caso di non rinnovo della sperimentazione stessa.
- Fornire ai partners i dati di utilizzo raccolti dai log di sistema.
- Fornire assistenza tecnica in caso di problemi riscontrati dagli utenti nell'installazione e nell'utilizzo dell'applicazione oggetto della Sperimentazione e segnalati all'Agenzia della Famiglia nelle modalità che verranno concordate.

#### ***Art. 4 – Attività della Sperimentazione a carico FBK***

FBK si farà carico delle seguenti attività:

- Congiuntamente a Telecom, mettere a disposizione il software necessario per l'utilizzo e la fornitura, al meglio delle proprie capacità, dell'applicazione FAMILINK\_EGF durante tutto il periodo della sperimentazione.
- Contribuire alla progettazione e allo sviluppo delle funzionalità concordate con i partners e descritte nell'Allegato Tecnico.
- Definire e supportare gli scenari di utilizzo.
- Supportare, con metodologie scientifiche, la progettazione e la valutazione del servizio realizzato.

#### ***Art. 5 – Attività della Sperimentazione a carico Agenzia***

L'Agenzia si farà carico delle seguenti attività:

- Identificare gli stakeholders (Forum delle famiglie, associazioni, etc) e promuovere la Sperimentazione presso gli utenti del servizio necessari alla diffusione dell'applicazione sul territorio trentino.
- Mettere a disposizione i dati relativi alle politiche familiari e garantire l'accesso, tramite punto di erogazione web, alle informazioni relative alle iniziative "Estate giovani e Famiglia" eventualmente contraddistinti dal brand "Family in Trentino" presenti sulle piattaforme tecnologiche dell'Agenzia. Tali informazioni (laddove disponibili), che saranno clonate sulla piattaforma del sistema Familink EGF ospitato su cloud Nuvola Italiana di Telecom, sono descritte nell'Allegato Tecnico.
- Supportare Telecom e FBK nell'identificazione dei requisiti specifici per la personalizzazione di Familink e nello sviluppo degli stessi. Valutare i risultati delle analisi svolte e della sperimentazione nel suo complesso.

### ***6 – Durata***

Le Parti concordano che il presente Accordo avrà la durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'Accordo non potrà essere tacitamente rinnovato e potrà essere prorogato dalle Parti solo previo accordo scritto.

#### ***Art. 7 – Diritti di Proprietà Industriale e/o Intellettuale***

7.1 E' espressamente inteso che ciascuna Parte rimane la sola ed esclusiva proprietaria dei propri Diritti Progressi intendendosi per tali l'insieme degli atti, dei documenti e dei dati del software e altre conoscenze e dei relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale da detta Parte detenuti al momento della sottoscrizione del presente Accordo, o che detta Parte abbia sviluppato o comunque lecitamente acquisito in tutto o in parte durante la

vigenza dell'Accordo ed indipendentemente dall'esecuzione dello stesso, e che nessun diritto o licenza sugli stessi è concesso all'altra Parte salvo quanto espressamente previsto nel presente Accordo.

L'Agenzia conviene e accetta di non avere nessun diritto sull'Applicazione Familink né su quella denominata Familink – EGF progettate e sviluppate da Telecom e FBK.

7.2 Si considera come risultato, qualsiasi invenzione, metodo, informazione ed altri dati generati, concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica nell'ambito delle attività ricadenti nella Sperimentazione fatta dalle Parti, incluso l'eventuale personale esterno a cui le Parti abbiano affidato l'esecuzione di specifici compiti relativi alla Sperimentazione.

7.3 La titolarità dei risultati che sono risultato delle attività di una delle Parti e che saranno separabili dai contributi dell'altra Parte in modo da essere suscettibili di autonoma esistenza e protezione (di seguito, "Risultati Esclusivi"), saranno di esclusiva proprietà della Parte che ha eseguito le attività che hanno generato tali Risultati.

7.4 Ciascuna Parte concede sin d'ora in licenza gratuita all'altra Parte, che accetta, il diritto non esclusivo, non cedibile e non sub-licenziabile, di utilizzare i propri Risultati Esclusivi per tutta la durata della Sperimentazione e solo nei limiti in cui tale licenza sia strettamente necessaria all'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

7.5 I risultati generati congiuntamente dalle Parti e per i quali i contributi delle singole Parti non saranno separabili o altrimenti suscettibili di autonoma esistenza e protezione (di seguito, "Risultati Congiunti"), saranno di proprietà congiunta delle Parti, che ne potranno fare uso e disporre, alle seguenti condizioni, anche in maniera disgiunta. L'Applicazione Familink – EGF sarà di proprietà congiunta di TELECOM e FBK. Ciascuna Parte non potrà, senza il previo consenso dell'altra Parte, cedere o licenziare in via esclusiva i Risultati Congiunti. Per ogni utilizzo che verrà fatto dei Risultati Congiunti, ciascuna Parte dovrà sempre citare l'altra Parte come partners che ha co-sviluppato i Risultati Congiunti. Ciascuna domanda di brevetto e brevetto relativo ad invenzioni facenti parte dei Risultati Congiunti ("Invenzioni Congiunte") sarà di proprietà congiunta di TELECOM e FBK in parti uguali ("Brevetti Congiunti") senza tenere conto del numero degli inventori di ciascuna parte.

7.6 La decisione sulla brevettabilità o meno delle Invenzioni Congiunte sarà di TELECOM e FBK, che decideranno congiuntamente in merito alla predisposizione delle eventuali domande di brevetto su Invenzioni Congiunte, sul loro deposito e prosecuzione, sulla scelta dell'ufficio (che potrà essere l'ufficio interno di TELECOM) cui affidare la gestione della procedura di brevettazione nonché sui Paesi e/o le Organizzazioni presso le quali depositare domande di brevetto relative ad Invenzioni Congiunte. Le spese di deposito, prosecuzione e mantenimento di domande di brevetto e brevetti relativi ad Invenzioni Congiunte saranno a carico delle Parti. Nel caso in cui, entro 90 giorni dalla consegna della documentazione descrittiva relativa a ciascuna Invenzione Congiunta, una Parte non abbia comunicato all'altra Parte l'intenzione di brevettare l'Invenzione Congiunta, l'altra Parte potrà decidere di brevettare l'Invenzione Congiunta solo a proprio nome restando l'unica proprietaria dei relativi brevetti e domande di brevetto e restando a suo carico ogni spesa di deposito, prosecuzione e mantenimento di detti brevetti e domande di brevetto.

7.7 Qualora una tra Telecom e FBK (Parte rinunciante) intendesse abbandonare un Brevetto Congiunto in uno o più Paesi prima del termine di 18 mesi successivi al deposito della prima domanda (di priorità), sarà libera di agire previa notifica per iscritto all'altra Parte (Parte co-titolare) di tale intenzione almeno 30 giorni prima della scadenza di tale termine. Entro 15 giorni dal ricevimento della notifica, la Parte co-titolare dovrà comunicare per iscritto alla Parte rinunciante se intende divenire l'unico proprietario del Brevetto Congiunto in questione. Se la Parte co-titolare comunicherà tale intenzione entro detto termine, il Brevetto Congiunto in questione diverrà, dietro cessione gratuita, di proprietà esclusiva di della Parte co-titolare che ne sosterrà tutte le relative spese di mantenimento a partire da quel momento. La Parte rinunciante sottoscriverà tutti gli atti e i documenti necessari ad investire la Parte co-titolare della piena proprietà di tale Brevetto Congiunto, essendo altresì inteso che la Parte rinunciante e le sue affiliate beneficeranno di una licenza non esclusiva, gratuita di utilizzare tale Brevetto Congiunto. Detta licenza sarà trasferibile dalla Parte rinunciante e/o sue affiliate solo in connessione con la cessione da parte della Parte rinunciante e/o di sue affiliate di aziende o rami d'azienda che utilizzino il Brevetto Congiunto in questione.

7.8 Qualora una Parte tra Telecom e FBK (Parte acquirente) sia interessata ad acquistare la quota di Brevetto Congiunto dell'altra Parte (Parte cedente), la Parte cedente potrà concedere alla Parte acquirente – per un periodo di 9 mesi dal deposito della prima domanda di brevetto sull'invenzione - un diritto d'opzione all'acquisto della sua quota di Brevetto Congiunto, comprensiva del diritto di depositare a nome della Parte acquirente domande di brevetto sull'invenzione in altri Paesi, ad un prezzo da concordare con atto separato tra le Parti.

7.9 Resta inteso tra le Parti che FBK solleva e terrà indenne TELECOM da ogni e qualsivoglia pretesa possa essere avanzata nei confronti di TELECOM dal personale di FBK che abbia contribuito ad invenzioni nell'ambito della Sperimentazione.

7.10 In caso FBK sia proprietaria o comunque disponga, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, di diritti di proprietà industriale ("Diritti") tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, FBK si obbliga a negoziare con TELECOM una licenza non-esclusiva, irrevocabile, valida in tutto il mondo, con diritto di sublicenziare, di fabbricare, far fabbricare, usare o vendere sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati, eventualmente a condizioni di gratuità, da valutare caso per caso. Detta licenza sarà trasferibile da TELECOM e/o sue affiliate solo in connessione con la cessione da parte di TELECOM e/o di sue affiliate d'aziende o rami d'azienda che utilizzino i Diritti in questione.

7.11 Tutte le disposizioni di cui a questo articolo 7 lasciano impregiudicati i diritti di accesso su Risultati e Diritti che ciascuna delle Parti si impegna a concedere agli altri partners nell'ambito della Sperimentazione di cui all'articolo 1.

7.12 A fronte del supporto fornito a Telecom e FBK per la definizione dei criteri attraverso i quali Telecom e FBK realizzano l'applicazione FAMILINK EGF, Telecom e FBK concedono all'Agenzia sull'applicazione FAMILINK EGF licenza d'uso gratuita non esclusiva, sublicenziabile agli utenti della Sperimentazione, con durata pari a quella della Sperimentazione, per eseguire la Sperimentazione stessa.

### ***Art. 8 - Pubblicazioni***

Per l'uso a fini di pubblicazione scientifica, di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, la Parte interessata alla pubblicazione stessa, dovrà con congruo anticipo darne avviso scritto - anche via mail - alle altre Parti che potranno o meno dare il proprio assenso.

In caso di assenso, dovrà essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito del presente accordo.

In ogni caso non è ammessa la pubblicazione senza il preventivo assenso tra le Parti.

### ***Art. 9 - Accesso ai locali***

FBK consentirà al personale di Telecom, operante nel quadro del presente Accordo, l'accesso ai propri locali. Sarà altresì consentito al personale di FBK, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Accordo, l'accesso ai locali di Telecom. In ambedue i casi valgono norme e regolamenti della Parte ospitante.

### ***Art. 10 – Responsabilità e Risoluzione***

Le Parti opereranno in buona fede al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo, ma nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile verso l'altra Parte, nell'eventualità che le Parti non riescano a conseguire la realizzazione.

Per tale ragione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da una delle Parti derivanti dall'eventuale violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 (Diritti di proprietà industriale e/o intellettuale) ed all'articolo 11 (Riservatezza) dell'Accordo, e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, le Parti non saranno responsabili, l'una nei confronti dell'altra, degli eventuali danni derivanti dalla violazione delle disposizioni del presente Accordo.

In caso di violazione dell'articolo 11 (Riservatezza), e dell'art. 7 (Diritti di proprietà industriale e/o intellettuale), la Parte adempiente si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata A/R.

### ***Art. 11 – Riservatezza***

Le parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di effettiva trasmissione.

L'obbligo alla riservatezza non si applica alle informazioni:

- a) che le parti già detengono, senza alcun obbligo alla riservatezza, al momento della definizione dei protocolli;
- b) che sono di pubblico dominio;
- c) che le parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- d) che le parti sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo;
- e) che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla parte che le comunica;
- f) che sono fornite dopo la conclusione del presente accordo.

Le parti agiranno, per quanto possibile e ragionevole, al fine di garantire la riservatezza; in particolare, le informazioni riservate verranno fornite esclusivamente ai dipendenti che le richiederanno in funzione del corretto svolgimento dell'attività prevista. Le parti si impegnano inoltre a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni interne (in particolare argomenti tecnici, progettuali, operativi ed organizzativi) di cui esse possano venire al corrente nell'esecuzione della propria attività. Le parti si impegnano infine a conservare la documentazione in modo idoneo a garantirne la riservatezza. Gli obblighi indicati in questo articolo mantengono vigore anche al termine della esecuzione del presente Accordo per un periodo di 2 anni (due anni) dalla data di risoluzione per qualsiasi motivo .

#### ***Art. 12 - Comunicazioni***

Tutte le comunicazioni, variazioni o modifiche relative al presente Accordo saranno ritenute come debitamente effettuate se redatte in forma scritta ed indirizzate ai riferimenti sotto indicati, con ogni mezzo atto a comprovarne l'avvenuto ricevimento:

Per FBK:

Paolo Traverso  
Via Sommarive, 18  
38123 Povo (Trento)

Per Telecom

Michele Caraviello  
Via Sommarive 18  
38123 Povo (Trento)

Per Agenzia:

Luciano Malfer  
Piazza Venezia 41 – Palazzo Verdi  
38122 Trento

#### ***Art. 13 – Negoziazione e modifiche***

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente Accordo, singolarmente e congiuntamente tra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse, e pertanto non trova applicazione l'Art. 1341 c.c..

Il presente Accordo esaurisce la disciplina dei diritti ed obblighi tra le Parti per quanto attiene l'attività oggetto del presente Accordo, intendendosi pertanto annullata e priva d'effetto ogni eventuale precedente intesa diversa scritta e/o orale tra le Parti relativamente all'oggetto ed in questo Accordo non espressamente richiamata.

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti.

#### ***Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente***

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia è stabilito che la competenza esclusiva sia quella del Foro di Trento.

**Art. 15 - Trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy**

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Accordo, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si conformano alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/03).

Telecom tratterà tali dati in qualità di unico ed autonomo Titolare, esclusivamente per le finalità del presente Accordo e in conformità alle disposizioni del D.Lgs.196/03 (c.d. Codice privacy).

I dati potranno essere trattati solo per il tempo strettamente necessario alla Sperimentazione in oggetto e, comunque, nel rispetto dei tempi previsti dall'informativa Privacy che verrà fornita agli utenti: oltre tale periodo i dati potranno essere conservati, per eventuali ulteriori scopi di analisi/ricerca, esclusivamente in forma anonima. Tali dati verranno immediatamente cancellati solo nel caso in cui lo sperimentatore ne faccia esplicita richiesta..

I termini “dato personale”, “titolare”, “dato anonimo” si intendono come aventi il significato corrispondente alle rispettive definizioni rese nell’art. 4 del Codice Privacy. Per “dati pseudonimizzati” si intendono dati personali che non possono essere attribuiti ad uno specifico interessato senza l’utilizzo di informazioni addizionali, nella misura in cui tali informazioni addizionali sono mantenute separate e soggette a misure tecniche ed organizzative per prevenire la re-identificazione degli interessati; le Parti convengono che i dati pseudonimizzati (cioè sottoposti ad un processo di mascheramento dell’identità degli interessati) saranno considerati nell’ambito del presente Accordo come dati personali e, come tali, soggetti alle disposizioni del Codice Privacy.

Non è, invece, previsto alcun trattamento dei dati personali degli utenti esterni-sperimentatori, ai sensi del suddetto Codice, da parte di FBK e dell' AGENZIA: nell’ambito del presente Accordo e sperimentazione, pertanto, Telecom non potrà mai comunicare alle altre parti dati se non in forma aggregata e anonima o comunque in una forma tale da non consentire, alla sola Parte ricevente, di riferirli in alcun modo ad un individuo identificabile.

Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell’ambito del presente Accordo, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice.

**Art. 16 - Cessione dell’Accordo**

Nessuna delle Parti avrà diritto di cedere in tutto o in parte o di delegare ad alcuno l’esecuzione di obbligazioni o di diritti derivanti dal presente Accordo, a qualsiasi titolo o forma, in mancanza dell’autorizzazione scritta dell'altra Parte.

**Art. 17 - Nessuna associazione**

Posto che con il presente Accordo non si intende dare vita ad una organizzazione comune, associazione anche in partecipazione, joint-venture, consorzio, accordo di agenzia od altro, ciascuna Parte resta estranea a tutti i rapporti con terzi di qualunque natura, che l'altra Parte potrà in essere per lo svolgimento della propria attività e non sarà, pertanto, responsabile dei debiti e delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

**Art. 18 - Non Esclusiva**

Il presente Accordo non è in esclusiva. Le Parti saranno libere di concludere con altre società e istituzioni accordi analoghi.

**Art. 19 - (D.Lgs. 231/2001)**

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 e si impegnano ad improntare i propri comportamenti finalizzati all'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo a principi di trasparenza e correttezza ed alla più stretta osservanza del succitato Decreto Legislativo.

Fondazione Bruno Kessler  
Trento, .....

Firma

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili  
Trento, .....

Firma

Telecom Italia SpA  
Roma, \_\_\_\_\_

Firma